

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**DI**

**FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.**

**IN**

**INNOVA ITALY 1 S.P.A.**

**REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE**

Il Consiglio di Amministrazione di Innova Italy 1 S.p.A. (di seguito, "Innova" o la "Società Incorporante") ed il Consiglio di Amministrazione di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. (di seguito, "FF" o la "Società Incorporanda") hanno redatto il presente progetto di fusione ai sensi dell'articolo 2501-ter e ss. del codice civile (di seguito, il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di FF in Innova (di seguito, la "Fusione").

#### PREMESSE

- a) Innova è una *special purpose acquisition company* costituita ai sensi della legge italiana, ammessa alle negoziazioni, a decorrere dal 19 ottobre 2016, sul mercato AIM Italia - Mercato alternativo del capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM"), ed avente quale oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e/o di altre forme di potenziale aggregazione con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, fusione, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi incluso sottoscrizione di aumenti di capitale e compravendita) di partecipazioni nell'impresa selezionata e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l'"Operazione Rilevante") e, conseguentemente, la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Ai fini dell'Operazione Rilevante, l'attività di investimento di Innova è principalmente indirizzata verso società di medie dimensioni, con un solido e chiaro piano di sviluppo organico o per linee esterne e che possiedano un significativo livello di innovazione tecnologica.

Innova ha depositato Euro 100.000.000,00 su alcuni conti correnti ad essa intestati (indistintamente, il "Conto Corrente Vincolato"), gestiti da mandato fiduciario con SIREFID S.p.A.. Ai sensi dello statuto sociale di Innova (lo "Statuto di Innova"), tali somme potranno essere esclusivamente utilizzate, previa autorizzazione dell'assemblea di Innova: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di Innova; (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto di Innova e dell'articolo 2437 del codice civile (il "Diritto di Recesso"); e (iv) in ogni altro caso deliberato dall'assemblea dei soci.

Agli azionisti ordinari di Innova che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il Diritto di Recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, in quanto l'adozione dello Statuto Post Fusione (come di seguito definito) della Società Incorporante implicherà per gli azionisti ordinari di Innova: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno ad esito della Fusione; (ii) l'eliminazione di una causa di recesso statutaria; (iii) la proroga del termine di durata della società al 2075; (iv) l'introduzione delle Azioni a Voto Plurimo CE e delle Azioni Riscattabili (come di seguito definite); e (v) una modifica dello statuto sociale concernente i diritti di voto. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'articolo 2437, comma 1, lettere a), e) et g), e comma 2, lettera a), del codice civile per l'esercizio del Diritto di Recesso.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 15.3 dello Statuto di Innova, l'esercizio del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata implementazione o esecuzione dell'Operazione Rilevante nell'ipotesi in cui (i) il Diritto di Recesso sia esercitato da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Innova, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante, e (ii) il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi

dell'articolo 2437-*quater* del codice civile sia stato completato mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Innova (la "**Clausola Risolutiva Statutaria**"). A tal riguardo, resta inteso che, ove il Diritto di Recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, Innova abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Innova, la Condizione Risolutiva Statutaria si considererà non averata.

- b) FF è una società attiva nello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica, nutraceutica e dei dispositivi medici.

Alla data del presente Progetto di Fusione, il capitale sociale di FF è pari a Euro 8.000.000, interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 5.712.418 azioni ordinarie e n. 2.287.582 azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351, comma 4, del codice civile, aventi valore nominale pari ad Euro 1,00, ed è detenuto come segue:

- (i) per il 95%, rappresentato da n. 5.312.418 azioni ordinarie e n. 2.287.582 azioni a voto plurimo, da Eigenfin S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Verdellino (BG), Frazione Zingonia, Via Berlino 39, partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 05000090968 ("**Eigenfin**"); e
- (ii) per il 5%, rappresentato da n. 400.000 azioni ordinarie, dal Sig. Marco Francesco Eigenmann,

i soggetti di cui ai numero da (i) a (ii), congiuntamente, i "**Soci FF**".

- c) In data 7 giugno 2018, Innova, FF ed i Soci FF hanno sottoscritto un accordo quadro (di seguito, l'"**Accordo Quadro**") teso a disciplinare, *inter alia*, i termini e le condizioni concernenti la realizzazione della Fusione e le norme che regoleranno la società risultante dalla Fusione (la "**Società Post Fusione**").

L'Accordo Quadro prevede, *inter alia*, che, una volta perfezionata la Fusione, la Società Post Fusione emetta in favore dei Soci FF (in proporzione alla partecipazione attualmente detenuta in FF) n. 4.000.000 *warrant* denominati "Warrant Soci Originari FINE FOODS N.T.M. S.p.A." (i "**Warrant Soci Originari FF**"), non quotati e non trasferibili fino allo scadere di un periodo di 20 mesi a decorrere dalla data di efficacia della Fusione (il "**Periodo di Lock-Up**"), e che conferiscano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione della Società Post Fusione esercitabili secondo le previsioni del relativo regolamento dei Warrant Soci Originari FF.

Sempre ai sensi dell'Accordo Quadro, è previsto che in concambio ad Eigenfin siano attribuite anche Azioni Riscattabili che consentano ad Eigenfin di far sì che la Società Post Fusione riscatti, in tutto o in parte, le Azioni Riscattabili, che saranno necessariamente riscattate dalla Società Post Fusione esclusivamente ove Eigenfin sia tenuta a indennizzare la Società di un danno ai sensi dell'Accordo Quadro medesimo ed abbia comunicato di voler corrispondere tale indennizzo, in tutto o in parte, mediante il riscatto da parte della Società delle Azioni Riscattabili.

Per ulteriori informazioni in merito all'Accordo Quadro, si rinvia alla Relazione Illustrativa del presente Progetto di Fusione e al documento informativo relativo all'Operazione Rilevante

predisposto da Innova ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., disponibili nei termini di legge e regolamentati sul sito internet di Innova [www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it), sezione "Operazione Rilevante".

d) Ai fini di quanto sopra, l'assemblea degli azionisti di Innova che sarà chiamata, in sede straordinaria, ad approvare:

1. il Progetto di Fusione;
2. la proposta di approvazione dello Statuto Post Fusione;
3. l'emissione in favore dei Soci FF dei Warrant Soci Originari FF; e
4. l'approvazione di un aumento di capitale a servizio dell'emissione dei Warrant Soci Originari FF,

sarà altresì chiamata ad approvare, in sede ordinaria:

- (i) la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante;
- (ii) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate presso il Conto Corrente Vincolato di Innova: (a) ai fini dell'Operazione Rilevante, e (b) per il pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Innova agli azionisti di Innova che eventualmente esercitino il Diritto di Recesso a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti della Società Incorporante del predetto Progetto di Fusione e delle connesse modifiche statutarie della Società Incorporate, dalle quali il Diritto di Recesso trae causa (come meglio specificato al Paragrafo 5 che segue);
- (iii) la nomina, subordinatamente all'efficacia della Fusione, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società Post Fusione;
- (iv) la risoluzione consensuale del rapporto con l'attuale società di revisione di Innova e la contestuale nomina della nuova società di revisione, identificata nell'attuale società di revisione di FF; e
- (v) la rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica fino alla data di efficacia della Fusione relativamente ad atti od omissioni attinenti l'ufficio ricoperto.

Il presente Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea straordinaria, siano approvate dall'assemblea ordinaria di Innova le proposte di deliberazione sopra descritte.

Ai fini della Fusione, in data 22 marzo 2018, Innova e FF hanno depositato congiuntamente, presso il Tribunale di Milano, l'istanza per la nomina dell'esperto di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile, richiedendo altresì che l'esperto così nominato asseveri, ai sensi dell'articolo 2503, comma 1, del codice civile, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla Fusione rende non necessarie le garanzie a tutela dei creditori delle medesime società partecipanti alla Fusione; in data 29 marzo 2018, il Tribunale di Milano ha nominato Baker Tilly Revisa S.p.A., con sede in Milano, Via Senato n. 20, quale esperto ai sensi della richiamata norma.

Come meglio *infra* precisato al paragrafo 2 che segue, per effetto della Fusione, la Società Incorporante modificherà il proprio oggetto sociale inserendovi l'attuale oggetto sociale di FF; pertanto, ai sensi dell'articolo 15.3 dello Statuto di Innova, la delibera dell'assemblea degli azionisti straordinaria di Innova che approva il presente Progetto di Fusione, qualificandosi la fusione come Operazione Rilevante, *inter alia*, ai sensi dello Statuto di Innova medesimo, sarà risolutivamente condizionata all'avveramento della Clausola Risolutiva Statutaria.

- e) La Fusione di cui al presente Progetto di Fusione presuppone il verificarsi delle seguenti circostanze:
- (i) che la delibera dell'assemblea degli azionisti di Innova, chiamata, *inter alia*, ad approvare la Fusione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo del lancio di una offerta pubblica di acquisto totalitaria;
  - (ii) che la delibera assembleare di cui al punto (i) che precede non sia divenuta inefficace per effetto del verificarsi della Condizione Risolutiva Statutaria;
  - (iii) la mancata revoca (con esclusione della mera sospensione) di Innova dalle negoziazioni sul mercato AIM;
  - (iv) il mancato verificarsi di un Evento Rilevante entro la data di realizzazione della Fusione, ove per "Evento Rilevante" si intende "*uno o più eventi, fatti, circostanze o atti di autorità amministrative o giurisdizionali nei confronti di FF che, da soli o considerati nel complesso, comportino un mutamento rilevante nella capacità di FF di produrre utili o per la sua posizione finanziaria o nella sua capacità di condurre le attività come correntemente condotte*";
  - (v) le dimissioni degli attuali membri del consiglio di amministrazione di Innova con efficacia a far data dalla realizzazione della Fusione e, conseguentemente, la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Società Post Fusione ai sensi dell'Accordo Quadro;
  - (vi) che l'atto di Fusione sia stipulato entro la data del 30 settembre 2018;
  - (vii) in relazione ai contratti contenenti clausole di cosiddetto cambio di controllo, diritti di risoluzione anticipata, obblighi di informativa o disposizioni analoghe che potrebbero trovare applicazione in virtù del perfezionamento dell'Operazione Rilevante, di cui è parte FF, la comunicazione alle relative controparti della sottoscrizione ed attuazione dell'Accordo Quadro o del perfezionamento o dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante ovvero l'ottenimento dai predetti soggetti del consenso ovvero della rinuncia a far valere i propri diritti di risoluzione, recesso o diritti analoghi che potrebbero derivare dalla sottoscrizione e/o dall'adempimento dell'Accordo Quadro ovvero dal perfezionamento o esecuzione dell'Operazione Rilevante; e
  - (viii) in relazione al prestito obbligazionario emesso in data 13 ottobre 2016 da FF, l'ottenimento del previo consenso di Amundi SGR S.p.A., in qualità di sottoscrittore del prestito, e di SACE S.p.A., in qualità di datore di garanzia per il rimborso del prestito obbligazionario, all'adempimento dell'Accordo Quadro nonché al perfezionamento ed esecuzione dell'Operazione Rilevante.

\* \* \*

## 1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

### A. SOCIETÀ INCORPORANTE.

Denominazione: Innova Italy 1 S.p.A.

Sede legale: Milano, Viale Majno 7

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 09320600969

Capitale sociale alla data del presente Progetto di Fusione: Euro 10.256.250,00, sottoscritto e versato, suddiviso in n. 10.000.000 azioni ordinarie, ammesse alle negoziazioni sull'AIM, e n. 200.000 azioni speciali (le "Azioni Speciali"), entrambe le categorie di azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

Le azioni ordinarie di Innova e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articolo 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche (il "TUF").

#### Le Azioni Speciali

Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche: (i) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, in caso di mancata implementazione o esecuzione dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata di Innova stabilito all'articolo 3 dello Statuto di Innova; (ii) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Innova; (iii) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui Innova delibera la distribuzione dalla data di efficacia dello Statuto di Innova e fino al 36° mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili; e (iv) in caso di scioglimento di Innova, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie di Innova.

Inoltre, ai sensi dello Statuto di Innova (all'articolo 6.4, lettera (e)), è previsto che le Azioni Speciali siano convertite automaticamente in azioni ordinarie di Innova – prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) azioni ordinarie di Innova, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali – con le seguenti modalità:

- (i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso di esecuzione dell'Operazione Rilevante e decorsi 7 (sette) giorni di borsa aperta dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
- (ii) (A) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie di Innova negoziate sull'AIM, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per azione ordinaria di Innova;

(B) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie di Innova negoziate sull'AIM, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per azione ordinaria di Innova;

(C) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie di Innova negoziate sull'AIM, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per azione ordinaria di Innova;

restando inteso che, in caso di rettifiche al valore delle azioni ordinarie di Innova comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A.;

- (iii) nella misura di n. 200.000 Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui, prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, si verifichi una delle seguenti circostanze: (a) anche solo uno degli amministratori esecutivi non indipendenti in carica alla data di efficacia dello Statuto di Innova sia revocato dalla carica di membro del consiglio di amministrazione di Innova ovvero, in caso di decadenza del consiglio di amministrazione di Innova, non venga rinominato in assenza di gravi violazioni, da parte dell'amministratore non rinominato, di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza ovvero (b) sia deliberata la modifica del numero dei componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 16.1 dello Statuto di Innova.

Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii), lettere (A), (B) e (C), si otterrà in conversione n. 1 (una) azione ordinaria della Società Post Fusione, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Alla data odierna, le Azioni Speciali sono detenute, direttamente e/o indirettamente, dai soci promotori di Innova (i "Soci Promotori") secondo quanto di seguito indicato:

- (i) Fulvio Conti detiene, indirettamente tramite la società dallo stesso interamente controllata Enerfin S.r.l., n. 40.000 Azioni Speciali rappresentative del 20% del capitale sociale di Innova rappresentato da Azioni Speciali;
- (ii) Paolo Ferrario, direttamente e indirettamente tramite Augent Partners S.r.l., detiene n. 40.000 Azioni Speciali rappresentative del 20% del capitale sociale di Innova rappresentato da Azioni Speciali;
- (iii) Francesco Gianni detiene n. 40.000 Azioni Speciali rappresentative del 20% del capitale sociale di Innova rappresentato da Azioni Speciali;
- (iv) Marco Costaguta, indirettamente tramite Magenta Consulting S.r.l., detiene n. 40.000 Azioni Speciali rappresentative del 20% del capitale sociale di Innova rappresentato da Azioni Speciali; e
- (v) a seguito della scomparsa del socio promotore Alessandro Pansa, Angelica Pansa e Giacomo Pansa, in qualità di eredi di Alessandro Pansa, detengono n. 16.000 Azioni Speciali e la società

Angi S.r.l. detiene 24.000 Azioni Speciali, per un ammontare complessivo pari a 40.000 Azioni Speciali rappresentative del 20% del capitale sociale di Innova rappresentato da Azioni Speciali.

### I Warrant

L'assemblea straordinaria di Innova del 10 ottobre 2016 ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 291.650,00, mediante emissione di massime numero 2.916.500 azioni ordinarie di Innova, senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Innova Italy 1 S.p.A." (i "Warrant"), in conformità al relativo regolamento, entro 5 (cinque) anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

Alla data del presente Progetto di Fusione, ad oggi Innova ha emesso n. 2.000.000 Warrant, ammessi alle negoziazioni sull'AIM, e sono stati assegnati in sede di collocamento delle azioni ordinarie di Innova con un rapporto di 2 Warrant ogni 10 azioni ordinarie di Innova; i restanti Warrant verranno emessi ed assegnati gratuitamente, ai sensi dell'articolo 2 del "Regolamento dei Warrant Innova Italy 1 S.p.A.", successivamente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, in favore di coloro che saranno azionisti di Innova il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (e, in ogni caso, a eccezione di coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso in relazione all'Operazione Rilevante), con un rapporto di n. 3 Warrant per ogni n. 10 azioni ordinarie di Innova.

I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF. I Warrant circolano separatamente dalle azioni cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

Il Regolamento dei "Warrant Innova Italy 1 S.p.A." è disponibile sul sito internet di Innova [www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it), sezione "Investor Relations – IPO".

Per la trasmissione delle "Informazioni Regolamentate", come definite dall'articolo 113 TUF, Innova si avvale del sistema 1Info SDIR Storage gestito da Computershare S.p.A., avente sede in Via Lorenzo Mascheroni, 19, Milano (il "Sistema 1Info SDIR Storage").

### **B. SOCIETÀ INCORPORANDA.**

Denominazione: FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

Sede legale: Verdellino (BG), Frazione Zingonia, Via Berlino 39

Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo: 01573250162

Partita IVA: 02231970167

Capitale sociale alla data del presente Progetto di Fusione: Euro 8.000.000, sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.712.418 azioni ordinarie e n. 2.287.582 azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351, comma 4, del codice civile (le "Azioni a Voto Plurimo FF"), entrambe le categorie di azioni prive dell'indicazione del valore nominale, detenute dai Soci FF come segue:

- (i) per il 95%, rappresentato da n. 5.312.418 azioni ordinarie e da n. 2.287.582 Azioni a Voto Plurimo FF, da Eigenfin; e



- (ii) per il 5%, rappresentato da n. 400.000 azioni ordinarie, dal Sig. Marco Francesco Eigenmann.

Le Azioni a Voto Plurimo FF sono tutte di titolarità di Eigenfin.

Ai sensi dello statuto sociale di FF in vigore alla data del Progetto di Fusione,

le Azioni a Voto Plurimo FF attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie - ed in particolare ciascuna azione a voto plurimo attribuisce il diritto di percepire gli utili e di partecipare alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società delibera la distribuzione pertinenti ad una azione ordinaria - fatta eccezione esclusivamente per quanto segue: ogni azione a voto plurimo dà diritto a 3(tre) voti ai sensi dell'art. 2351, comma 4 del c.c. e dell'art. 127-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 in tutte le assemblee della Società siano esse ordinarie e/o straordinarie, nell'osservanza degli eventuali limiti di legge.

## 2. NUOVO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Con l'approvazione del presente Progetto di Fusione, l'assemblea straordinaria di Innova e, per quanto occorrer possa, l'assemblea straordinaria di FF saranno chiamate a deliberare l'adozione del nuovo statuto sociale che sarà adottato dalla Società Incorporante con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, nel testo accluso al presente Progetto di Fusione quale Allegato (A), per farne parte integrante e sostanziale (lo "Statuto Post Fusione"). Sub Allegato (B) si allega lo statuto sociale vigente della Società Incorporante.

Di seguito sono sinteticamente descritte le principali proposte di modifica da inserire nel testo dello Statuto Post Fusione (alle quali si aggiungono le ulteriori modifiche derivanti dal perfezionamento dell'Operazione Rilevante, come meglio evidenziato nell'Allegato (A)):

- (i) la denominazione sociale, con modifica dell'Articolo 1, in quanto la Società Incorporante assumerà la nuova denominazione sociale "FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A." ovvero, in forma abbreviata, "FINE FOODS N.T.M. S.p.A.";
- (ii) la sede sociale, con modifica dell'Articolo 2, in quanto la sede legale della Società Incorporante sarà in Verdellino (BG), Frazione Zingonia;
- (iii) la modifica dell'Articolo 3, con proroga del termine di durata della Società Incorporante al 2075;
- (iv) l'oggetto sociale, con modifica dell'Articolo 4, in quanto la Società Incorporante modificherà il proprio oggetto sociale inserendovi l'oggetto sociale della Società Incorporanda, come riportato nello Statuto Post Fusione della Società Incorporante allegato sub (A) al presente Progetto di Fusione;
- (v) la modifica degli Articoli 5 e 6, con previsioni atte a recepire il concambio delle Azioni a Voto Plurimo FF con Azioni a Voto Plurimo CE (come di seguito definite), stabilendo specifici meccanismi di riconversione delle Azioni a Voto Plurimo CE in azioni ordinarie della Società Post Fusione in ipotesi di cessione a terzi delle stesse dopo la scadenza di un periodo di 20 mesi a decorrere dalla data di efficacia della Fusione (il "Periodo di Lock-Up"), nonché con previsioni atte a disciplinare le Azioni Riscattabili (come di seguito definite) attribuite a Eigenfin, stabilendo specifici meccanismi di riconversione delle Azioni Riscattabili in azioni ordinarie della Società Post Fusione in ipotesi di cessione a terzi delle stesse al di fuori del Periodo di Lock-Up, tutti come riportati nello Statuto Post Fusione della Società Incorporante allegato sub (A) al presente Progetto

di Fusione ed in particolare il riscatto delle Azioni Riscattabili, in tutto o in parte delle stesse, che sarà esercitato dalla Società Post Fusione esclusivamente ove il socio titolare delle Azioni Riscattabili oggetto di riscatto sia tenuto a corrispondere in favore della Società Post Fusione un indennizzo (come di seguito meglio precisato) e ove lo stesso socio abbia in precedenza comunicato di volersi avvalere di tutte le, o parte delle, Azioni Riscattabili ai fini del pagamento del suddetto indennizzo o di parte dello stesso;

- (vi) le modifiche dell'Articolo 6, al fine di prevedere che, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, le Azioni Speciali attribuiscono ai propri titolari, in maniera congiunta, il diritto di designare n. 3 (tre) amministratori della Società Post Fusione;
- (vii) la modifica dell'Articolo 9 per dare atto del pieno recepimento della disciplina in materia di offerta pubblica obbligatoria come disciplinata dal TUF;
- (viii) la modifica dell'Articolo 10 per rendere la formulazione coerente con l'emissione in concambio delle Azioni a Voto Plurimo CE;
- (ix) la modifica dell'Articolo 11 per ampliare il numero dei quotidiani sui quali è possibile pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- (x) la modifica dell'Articolo 15 per rendere la formulazione coerente con i diritti attribuiti ai titolari di Azioni Speciali e con l'emissione in concambio delle Azioni a Voto Plurimo CE e delle Azioni Riscattabili;
- (xi) la modifica dell'Articolo 16 per rendere più flessibile la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione rispetto alle esigenze della Società come risultante post perfezionamento dell'Operazione Rilevante e per rendere le modalità di nomina e/o sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in linea con i diritti di designazione attribuiti ai titolari di Azioni Speciali;
- (xii) la modifica dell'Articolo 29, relativamente alle modalità di distribuzione del patrimonio netto di liquidazione in favore dei soci della Società Post Fusione;
- (xiii) la soppressione o la modifica (a seconda dei casi) delle disposizioni statutarie di seguito elencate al fine di recepire la decadenza delle medesime per effetto del perfezionamento (al momento dell'entrata in vigore della modifica statutaria) dell'Operazione Rilevante:
  - la decadenza della previsione di cui al Paragrafo 6.4, lettera (a);
  - la decadenza della previsione di cui al Paragrafo 6.4, lettera (e), punto (iii), relativa all'ipotesi di conversione della totalità delle Azioni Speciali e la conseguente decadenza dalla disposizione di cui al primo inciso del Paragrafo 16.4;
  - la decadenza delle previsioni di cui ai Paragrafi 7.3 e 7.4, relativamente alla disciplina del Conto Corrente Vincolato;
  - la decadenza della previsione di cui al Paragrafo 8.3, in relazione alle modalità di calcolo del valore di liquidazione delle azioni e la conseguente modifica dell'ultimo inciso del Paragrafo 8.2;

- la decadenza delle previsioni di cui ai Paragrafi 15.1, 15.3 e 15.4, in relazione (a) alla preventiva autorizzazione assembleare per il compimento di atti gestori; (b) alla Condizione Risolutiva Statutaria; e (e) alle maggioranze qualificate per le votazioni in sede di assemblea straordinaria;
- la decadenza della previsione di cui al primo inciso dell'Articolo 28, relativamente alla destinazione degli utili di esercizio e la conseguente riformulazione del medesimo articolo.

Tutte le predette modifiche e/o decadenze avranno efficacia subordinata e a far data dalla data di efficacia della Fusione.

Per effetto del mutamento di denominazione sociale della Società Incorporante, i "Warrant Innova Italy 1 S.p.A." verranno inoltre rinominati, con la medesima decorrenza di cui sopra, "Warrant FINE FOODS N.T.M. S.p.A.", con conseguente adeguamento della denominazione del relativo regolamento da "Regolamento dei Warrant Innova Italy 1 S.p.A." a "Regolamento Warrant FINE FOODS N.T.M. S.p.A.".

### 3. RAPPORTO DI CAMBIO

La Fusione verrà deliberata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, sulla base:

- (i) del bilancio di Innova al 31 dicembre 2017, composto da stato patrimoniale e conto economico e corredato dalla relazione di certificazione della società di revisione; e
- (ii) del bilancio di FF al 31 dicembre 2017, composto da stato patrimoniale e conto economico e corredato dalla relazione di certificazione della società di revisione.

I consigli di amministrazione di Innova e FF, sulla base della documentazione contabile di cui sopra, sono pervenuti: (i) al riconoscimento a FF di un *equity value* pari ad Euro 120.000.000,00 (centoventi milioni), (ii) al riconoscimento a Innova di un *equity value* pari a Euro 100.000.000 (cento milioni) (fatto salvo l'esercizio del Diritto di Recesso), e, pertanto, (iii) alla determinazione del seguente rapporto di cambio (il "Rapporto di Cambio"):

**(i) assegnazione di n. 1,3199 azioni ordinarie Innova di nuova emissione e n. 0,2101 Azioni Riscattabili di nuova emissione ogni n. 1 azione ordinaria FF e**

**(ii) assegnazione di n. 1,5300 Azioni a Voto Plurimo CE ogni n. 1 (una) Azione a Voto Plurimo FF.**

In merito alle azioni riscattabili ai sensi dell'art. 2437-*sexies* del codice civile (le "Azioni Riscattabili"), lo Statuto Post Fusione dovrà prevedere quanto segue:

- (a) le Azioni Riscattabili attribuiscono lo stesso diritto attribuito alle azioni ordinarie di percepire gli utili e di partecipare alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società Post Fusione deliberi la distribuzione nonché il medesimo diritto di voto in tutte le assemblee della Società siano esse ordinarie e/o straordinarie;
- (b) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria della Società Post Fusione per ogni Azione Riscattabile (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni Riscattabili, né da parte dell'assemblea della

società) in caso di alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni Riscattabili, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto facente parte dello stesso Gruppo (come qui di seguito definito) del cedente e fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto facente parte dello stesso Gruppo del cedente, tutte le Azioni Riscattabili dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria della Società Post Fusione per ogni Azione Riscattabili. Per "Gruppo" si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, che, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 del codice civile, direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente, controlli il socio persona giuridica, o sia controllata dal socio persona giuridica o sia controllata da persone fisiche e/o giuridiche che controllano il socio persona giuridica;

- (c) possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranches, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al Presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una azione ordinaria della Società Post Fusione per ogni Azione Riscattabile;
- (d) saranno riscattate dalla Società, ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile, in tutto o in parte, ai seguenti termini e condizioni e previa verifica delle stesse:
  - (i) ove il socio titolare delle Azioni Riscattabili (a) sia tenuto a corrispondere alla Società un indennizzo (**"Importo da Indennizzare"**); e (b) abbia comunicato alla Società (x) di volersi avvalere delle Azioni Riscattabili (in tutto o in parte delle stesse) ai fini del pagamento, totale o parziale, dell'Importo da Indennizzare; (y) l'ammontare dell'Importo da Indennizzare che intende corrispondere in Azioni Riscattabili (**"Importo da Indennizzare in Natura"**), la Società eserciterà il diritto di riscatto per un numero di Azioni Riscattabili avente controvalore pari all'Importo da Indennizzare in Natura;
  - (ii) la Società riscatterà, a seconda dei casi, tutte le o parte delle Azioni Riscattabili ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile, le Azioni Riscattabili oggetto di riscatto saranno trasferite alla Società ed il corrispettivo di tale trasferimento sarà compensato con l'Importo da Indennizzare in Natura e nei limiti dell'Importo da Indennizzare in Natura medesimo;
  - (iii) ad ogni Azione Riscattabile è convenzionalmente attribuito un valore – fissato ora per allora – pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di negoziazione delle azioni ordinarie della Società Post Fusione registrati da Borsa Italiana in relazione all'azione ordinaria della Società Post Fusione nel periodo compreso fra la data (inclusa) di recapito della comunicazione mediante la quale la Società abbia comunicato, nei confronti del socio titolare delle Azioni Riscattabili oggetto di riscatto, l'insorgere del diritto al pagamento dell'Importo da Indennizzare (la **"Data di Riferimento"**) e lo stesso giorno (incluso) del sesto mese solare precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di Borsa Italiana S.p.A. aperta in cui le azioni ordinarie della Società Post Fusione siano state oggetto di effettiva trattazione (la **"Media Prezzo Sei Mesi"**). La predetta metodologia per determinare il valore convenzionale delle Azioni Riscattabili è fissa ed immutabile ed è ritenuta adeguata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 ter del codice civile (il **"Valore di Riscatto"**);
  - (iv) la comunicazione dell'intervenuto riscatto (la **"Comunicazione di Riscatto"**) dovrà essere inviata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dalla Società Post Fusione al

socio titolare delle Azioni Riscattabili, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed in copia al Presidente del Collegio Sindacale entro e non oltre 10 giorni dall'avveramento dei presupposti di cui alla presente lett. (d), punto (i)(a)-(b), e dovrà già contenere: (i) la dichiarazione di accertamento della causa di riscatto di cui alla presente lett. (d), punto (i)(a)-(b), e la Data di Riferimento; (ii) il numero di Azioni Riscattabili per le quali è esercitato il riscatto ai sensi dell'art. 2437-sexies del codice civile l'importo da Indennizzare in Natura indicato dal socio nella comunicazione di cui alla presente lett. (d), punto (i)(b)(y); (iii) la Media Prezzo Sei Mesi ed il Valore di Riscatto; (iv) la dichiarazione che le Azioni Riscattabili saranno trasferite alla Società ed il corrispettivo di tale trasferimento sarà compensato con l'importo da Indennizzare in Natura per un importo pari al Valore del Riscatto;

- (e) il riscatto ha effetto a decorrere dalla Comunicazione di Riscatto effettuata in conformità al presente articolo e pertanto comporta l'acquisto delle Azioni Riscattabili riscattate in capo alla Società Post Fusione. Di tutto ciò verrà fatta idonea annotazione nel libro dei soci;
- (f) il riscatto avverrà con l'acquisto delle Azioni Riscattabili in capo alla Società medesima e solo in presenza dei presupposti e nei termini di cui alla lett. (d), punto (i)(a)-(b), che precede nonché nei limiti quantitativi di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile;
- (g) le Azioni Riscattabili riscattate saranno annullate dalla Società Post Fusione.

Per la determinazione del numero di azioni Innova a servizio del Rapporto di Cambio, si rinvia al successivo Paragrafo 4 del presente Progetto di Fusione. Non sono previsti conguagli in denaro.

Come meglio illustrato nella relazione degli amministratori di Innova e di FF redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile (cui si rinvia), il Rapporto di Cambio non è influenzato – e quindi non subirà variazioni – per effetto dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci della Società Incorporante.

La relazione degli amministratori di Innova e di FF sul Progetto di Fusione è disponibile sul sito internet della Società Incorporante [www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it), sezione "Operazione Rilevante", nonché presso le sedi sociali di Innova (Viale Majno 7, Milano) e di FF (Via Berlino 39, Verdellino (BG), Frazione Zingonia).

#### 4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Innova darà attuazione alla Fusione a mezzo di un aumento di capitale per massimi nominali Euro 12.307.500, mediante emissione di (i) n. 7.540.000 azioni ordinarie, (ii) n. 3.500.000 azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351, comma 4, del codice civile (le "Azioni a Voto Plurimo CE") e (iii) n. 1.200.000 Azioni Riscattabili.

Inoltre, in considerazione della valorizzazione di Innova e di Fine Foods a cui sono pervenuti i Consigli di Amministrazione delle due società (come *infra* indicato), il valore di patrimonio netto della Società Incorporanda che non verrà allocato a capitale sociale della Società Incorporante (per un ammontare pari ad Euro 107.692.500) verrà allocato a riserva della Società Post Fusione come opportuno.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni di Innova a servizio del Rapporto di Cambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo.

Tale data, ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni, saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il Sistema 1Info SDIR Storage e pubblicato sul sito internet della Società Incorporante [www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it), sezione "Operazione Rilevante".

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato comunicato stampa.

## **5. DIRITTO DI RECESSO**

Come anticipato nelle Premesse (a) e (d) del presente Progetto di Fusione, agli azionisti ordinari della Società Incorporante che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il Diritto di Recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, in quanto l'adozione dello Statuto Post Fusione della Società Incorporante implicherà per gli azionisti ordinari di Innova: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno ad esito della Fusione; (ii) l'eliminazione di una causa di recesso statutaria; (iii) la proroga del termine di durata della società al 2075; (iv) l'introduzione delle Azioni a Voto Plurimo CE e delle Azioni Riscattabili; e (v) una modifica dello statuto sociale concernente i diritti di voto. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'articolo 2437, comma 1, lettere a), e) *et* g), e comma 2, lettera a), del codice civile per l'esercizio del Diritto di Recesso.

Il recesso sarà efficace nei termini di legge.

Ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, del codice civile e in conformità al disposto dell'articolo 8 dello Statuto di Innova, ai fini del recesso, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie Innova è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della stessa in data 7 giugno 2018 - sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti - in Euro 10,00 per ciascuna azione ordinaria Innova. Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie Innova è stato comunicato mediante comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema 1Info SDIR Storage e pubblicato sul sito internet della Società Incorporante [www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it), sezione "Operazione Rilevante".

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile ovvero mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea di Innova che abbia approvato il Progetto di Fusione; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema 1Info SDIR Storage e pubblicato sul sito internet della Società Incorporante [www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it), sezione "Operazione Rilevante".

Si segnala che l'esercizio del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata implementazione o esecuzione dell'Operazione Rilevante nell'ipotesi in cui (i) il Diritto di Recesso sia esercitato da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Innova, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante, e (ii) il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile sia stato completato mediante rimborso o

annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Innova.

Il consiglio di amministrazione di Innova non procederà alla determinazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali in considerazione delle dichiarazioni di rinuncia all'esercizio del diritto di recesso che sono state rese o che saranno comunque rese dai titolari delle Azioni Speciali.

Per gli stessi motivi sopra indicati, agli azionisti della Società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

Il consiglio di amministrazione della Società Incorporanda ha tuttavia preso atto dell'impegno, ai sensi dell'Accordo Quadro, da parte dei Soci FF a votare favorevolmente alla delibera di Fusione e, quindi, non ha provveduto alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie di FF e delle Azioni a Voto Plurimo FF ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile.

#### **6. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI INNOVA ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI**

Le azioni ordinarie e le Azioni Riscattabili (come di seguito definite) di nuova emissione della Società Incorporante assegnate agli aventi diritto in concambio delle azioni ordinarie FF avranno godimento regolare e attribuiranno a questi i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Innova in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni a Voto Plurimo CE assegnate agli aventi diritto in concambio delle Azioni a Voto Plurimo FF avranno godimento regolare e attribuiranno a questi i medesimi diritti patrimoniali delle azioni ordinarie di Innova in circolazione alla data della loro emissione.

#### **7. EFFETTI TRIBUTARI**

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività della Società Incorporanda sono acquisite nel bilancio della Società Incorporante in regime di continuità fiscale (articolo 172, commi 1 e 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

#### **8. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà anche essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504-bis del codice civile.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificherà la Fusione, salvo che sia indicata una diversa data nell'atto di Fusione e dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali.

Della decorrenza degli effetti contabili e fiscali sarà dato atto anche nell'atto di Fusione.

#### **9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI – VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

La Fusione non inciderà in alcun modo:

- (i) sulle caratteristiche dei Warrant della Società Incorporante, i quali continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo regolamento, ferma restando – per effetto del mutamento di denominazione sociale della Società Incorporante – la ridenominazione del Warrant in “*Warrant FINE FOODS N.T.M. S.p.A.*”, con conseguente adeguamento del relativo regolamento; e
- (ii) salvo quanto indicato nel paragrafo 2 che precede, sulle caratteristiche delle Azioni Speciali della Società Incorporante, le quali continueranno ad essere disciplinate dalle disposizioni statutarie applicabili, anche in considerazione delle dichiarazioni di accettazione incondizionata delle modifiche statutarie eventualmente lesive dei propri diritti rese o che comunque saranno rese dei titolari delle Azioni Speciali.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore di categorie di soci o a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione, fatto salvo (i) quanto determinato dal possesso di Azioni Speciali come indicato nel paragrafo 1 del presente Progetto di Fusione, (ii) quanto determinato dal possesso di Azioni a Voto Plurimo come indicato nel paragrafo 1 del presente Progetto di Fusione, (iii) quanto determinato dal possesso dei Warrant come indicato nel paragrafo 1 del presente Progetto di Fusione, e (iv) quanto determinato dal possesso dei Warrant Soci Originari FF come indicato nella lettera c) delle Premesse del presente Progetto di Fusione.

\* \* \*

**Allegati:**


Allegato (A): Statuto Post Fusione della Società Incorporante

Allegato (B): Statuto vigente di Innova Italy 1 S.p.A.

\* \* \*

7 giugno 2018


**Innova Italy 1 S.p.A.**



Da: Paolo Ferrario

In qualità di: Amministratore Delegato

**FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.**



Da: Marco Francesco Eigenmann

In qualità di: Presidente e Amministratore Delegato



**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1**

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata: "FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.", la denominazione sociale potrà essere usata anche nella forma abbreviata "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." (la "**Società**").

**ARTICOLO 2**

- 2.1 La Società ha sede legale in Verdellino (BG) Frazione di Zingonia.

**ARTICOLO 3**

- 3.1 La durata della Società è fissata sino al 2075.

**TITOLO II**  
**OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

**ARTICOLO 4**

La Società ha per oggetto, anche per il tramite di società partecipate o controllate in Italia e all'estero:

- l'attività di ricerca, di studio, di progettazione, di fabbricazione, di trasformazione, di lavorazione, di confezionamento e di commercio, anche in esportazione ed importazione, sia in forma di materia prima che di semilavorato e/o di prodotto finito, di prodotti alimentari vari, farmaceutici, parafarmaceutici, dietetici, chimici, cosmetici, veterinari, presidi e dispositivi medicochirurgici, nonché di servizi, apparecchiature e parti di apparecchiature strumentali ai suddetti prodotti;
- la prestazione di servizi di organizzazione, vigilanza e controllo in materia di ricerca, studio, progettazione, fabbricazione, trasformazione, lavorazione, confezionamento e commercio di prodotti alimentari vari, farmaceutici, parafarmaceutici, dietetici, chimici, cosmetici, veterinari e presidi e dispositivi medico-chirurgici;
- la prestazione di servizi nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati e della tenuta della contabilità; la stesura e l'analisi di piani di fattibilità e di budget; l'organizzazione, l'esecuzione e l'analisi di piani di marketing;
- lavori e ricerche scientifiche, mediche, tecnologiche, bibliografiche e chimico-analitiche;
- l'approntamento di dossier scientifici ed amministrativi, l'assistenza tecnica degli iter burocratici degli stessi;
- la prestazione di servizi in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- la formazione del personale nelle materie di cui sopra.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, necessarie, strumentali od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche assumendo sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; la società potrà inoltre garantire obbligazioni di terzi, anche non soci, concedere avalli, fideiussioni, garanzie anche reali e costituzione di pegni, sempre se utile o necessario per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, come pure da società loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 385/93 e delle relative delibere del C.I.C.R. e loro successive modifiche e/o integrazioni.

### TITOLO III CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI – RECESSO

#### ARTICOLO 5

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 22.563.750 ed è diviso in n. 17.540.000 Azioni Ordinarie, n. 200.000 Azioni Speciali, n. 3.500.000 Azioni a Voto Plurimo e n. 1.200.000 Azioni Riscattabili, senza indicazione del valore nominale.
- 5.2 L'Assemblea straordinaria del 10 ottobre 2016 ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 291.650, mediante emissione di massime numero 2.916.500 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant FINE FOODS N.T.M. S.p.A.", in conformità al relativo regolamento, entro il quinto anno (incluso) dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. (partita iva 02231970167) nella Società, deliberata dall'assemblea straordinaria di quest'ultima in data [•] (già Innova Italy 1 S.p.A.) (**"Operazione Rilevante"**). Inoltre, l'Assemblea straordinaria del [•] ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 233.320,00, mediante emissione di massime numero 2.333.200 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Soci Originari FINE FOODS N.T.M. S.p.A.", in conformità al relativo regolamento, fino al sesto anno (incluso) dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- 5.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

- 5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.
- 5.6 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

#### ARTICOLO 6

- 6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo, le Azioni Riscattabili ed i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").
- 6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.
- 6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Riscattabili attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.
- 6.4 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:
- (a) fatto salvo quanto previsto alla lettera (b) che segue, sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
  - (b) sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi della lettera (d) che segue, attribuiscono ai propri titolari, in maniera congiunta, il diritto di designare n. 3 (tre) Amministratori;
  - (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
  - (d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e

senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:

- (i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) decorsi 7 (sette) giorni di borsa aperta dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
- (ii) (A) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria;  
(B) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;  
(C) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A), (B) e (C), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

6.5 Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie - ed in particolare ciascuna Azione a Voto Plurimo attribuisce il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione pertinenti ad una azione ordinaria - fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (a) ogni Azione a Voto Plurimo dà diritto a tre voti ai sensi dell'art. 2351, comma 4 del c.c. e dell'art. 127-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 in tutte le assemblee della Società, siano esse ordinarie e/o straordinarie, nell'osservanza degli eventuali limiti di legge;

- (b) le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo, di Azioni Speciali e/o di Azioni Riscattabili, né da parte dell'assemblea della società) in caso di alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni a Voto Plurimo, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto facente parte dello stesso Gruppo (come qui di seguito definito) del cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto facente parte dello stesso Gruppo del cedente tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo. Per "Gruppo" si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, che, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente, controlli il socio persona giuridica, o sia controllata dal socio persona giuridica o sia controllata da persone fisiche e/o giuridiche che controllano il socio persona giuridica;
- (c) le Azioni a Voto Plurimo possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranches, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al Presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo;
- (d) il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- (e) in nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni a Voto Plurimo.

6.6 Le Azioni Riscattabili attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie – ed in particolare (i) attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione; e (ii) attribuiscono il diritto di voto in tutte le assemblee della Società siano esse ordinarie e/o straordinarie - fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (a) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabile (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni Riscattabili, né da parte dell'assemblea della società) in caso di alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni Riscattabili, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto facente parte dello stesso Gruppo (come qui di seguito definito) del cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto facente parte dello stesso Gruppo del cedente tutte le Azioni Riscattabili dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni

ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabili. Per "Gruppo" si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, che, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente, controlli il socio persona giuridica, o sia controllata dal socio persona giuridica o sia controllata da persone fisiche e/o giuridiche che controllano il socio persona giuridica;

- (b) possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranche, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al Presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabile;
- (c) saranno riscattate dalla Società, ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile, in tutto o in parte, ai seguenti termini e condizioni e previa verifica delle stesse:
  - (i) ove il socio titolare delle Azioni Riscattabili (a) sia tenuto a corrispondere alla Società un indennizzo (l' "**Importo da Indennizzare**"); e (b) abbia comunicato alla Società (x) di volersi avvalere delle Azioni Riscattabili (in tutto o in parte delle stesse) ai fini del pagamento, totale o parziale, dell'Importo da Indennizzare; (y) l'ammontare dell'Importo da Indennizzare che intende corrispondere in Azioni Riscattabili (l' "**Importo da Indennizzare in Natura**"), la Società eserciterà il diritto di riscatto per un numero di Azioni Riscattabili avente controvalore pari all'Importo da Indennizzare in Natura;
  - (ii) la Società riscatterà, a seconda dei casi, tutte le o parte delle Azioni Riscattabili ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile, le Azioni Riscattabili oggetto di riscatto saranno trasferite alla Società ed il corrispettivo di tale trasferimento sarà compensato con l'Importo da Indennizzare in Natura e nei limiti dell'Importo da Indennizzare in Natura medesimo;
  - (iii) ad ogni Azione Riscattabile è convenzionalmente attribuito un valore – fissato ora per allora - pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di negoziazione delle Azioni Ordinarie registrati da Borsa Italiana in relazione all'Azione Ordinaria nel periodo compreso fra la data (inclusa) di recapito della comunicazione mediante la quale la Società abbia comunicato, nei confronti del socio titolare delle Azioni Riscattabili oggetto di riscatto, l'insorgere del diritto al pagamento dell'Importo da Indennizzare (la "**Data di Riferimento**") e lo stesso giorno (incluso) del sesto mese solare precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di Borsa Italiana S.p.A. aperta in cui le Azioni Ordinarie siano state oggetto di effettiva trattazione (la "**Media Prezzo Sei Mesi**"). La predetta metodologia per determinare il valore convenzionale delle Azioni Riscattabili è fissa ed

immutabile ed è ritenuta adeguata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 ter del codice civile (il "Valore di Riscatto");

- (iv) la comunicazione dell'intervenuto riscatto (la "Comunicazione di Riscatto") dovrà essere inviata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dalla Società al socio titolare delle Azioni Riscattabili, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed in copia al Presidente del Collegio Sindacale entro e non oltre 10 giorni dall'avveramento dei presupposti di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(a)-(b) e dovrà già contenere: (i) la dichiarazione di accertamento della causa di riscatto di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(a)-(b) e la Data di Riferimento; (ii) il numero di Azioni Riscattabili per le quali è esercitato il riscatto ai sensi dell'art. 2437-sexies del codice civile l'Importo da Indennizzare in Natura indicato dal socio nella comunicazione di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(b)(y); (iii) la Media Prezzo Sei Mesi ed il Valore di Riscatto; (iv) la dichiarazione che le Azioni Riscattabili saranno trasferite alla Società ed il corrispettivo di tale trasferimento sarà compensato con l'Importo da Indennizzare in Natura per un importo pari al Valore del Riscatto;
  - (d) il riscatto ha effetto a decorrere dalla Comunicazione di Riscatto effettuata in conformità al presente articolo e pertanto comporta l'acquisto delle Azioni Riscattabili riscattate in capo alla Società. Di tutto ciò verrà fatta idonea annotazione nel libro dei soci;
  - (e) il riscatto avverrà con l'acquisto delle Azioni Riscattabili in capo alla Società medesima e solo in presenza dei presupposti e nei termini di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i) (a)-(b) nonché nei limiti quantitativi di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile;
  - (f) fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, l'esercizio del riscatto opererà alle condizioni di cui sopra ed avverrà senza autorizzazione da parte dell'assemblea della Società ai sensi dell'art. 2357 del c.c.;
  - (g) le Azioni Riscattabili riscattate saranno annullate dalla Società.
- 6.7 In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali e/o delle Azioni a Voto Plurimo e/o delle Azioni Riscattabili in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento, a seconda dei casi, delle Azioni Speciali e/o Azioni a Voto Plurimo e/o delle Azioni Riscattabili ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione al pubblico con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e

dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

- 6.8 La Società può procedere all'emissione di Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali limitatamente ai casi di: (i) aumento di capitale, deliberato ad un valore di emissione che, incluso il sovrapprezzo, sia determinato in base al valore di mercato – pari al prezzo medio ponderato di mercato delle azioni della Società negli ultimi 6 mesi – della Società, mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 6.10 che segue; e (ii) fusione o scissione, ai sensi dell'articolo 6.11 che segue.
- 6.9 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni - siano azioni ordinarie, Azioni a Voto Plurimo, Azioni Riscattabili o Azioni Speciali - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera ai sensi dell'art. 2376 del codice civile da parte delle assemblee speciali dei titolari di Azioni a Voto Plurimo, di Azioni Riscattabili o di Azioni Speciali.
- 6.10 in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di Azioni a Voto Plurimo sia di Azioni Speciali, (i) il numero delle emittende azioni ordinarie, Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie, di Azioni a Voto Plurimo e di Azioni Speciali in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (i) le azioni ordinarie, le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione rispettivamente alle azioni ordinarie, alle Azioni a Voto Plurimo e alle Azioni Speciali dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari rispettivamente di Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali; in assenza di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo e/o Azioni Speciali di nuova emissione da parte dei soci già titolari rispettivamente di Azioni a Voto Plurimo e/o Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di sei azioni ordinarie ogni Azioni Speciale, e saranno offerte agli altri soci nei termini di legge;
- 6.11 nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, (i) i titolari delle Azioni a Voto Plurimo avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni a Voto Plurimo, nei limiti di legge e di compatibilità; (ii) i titolari delle Azioni Riscattabili avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di riscatto – delle Azioni Riscattabili, nei limiti di legge e di compatibilità; e (iii) i titolari delle Azioni Speciali



avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di conversione in azioni ordinarie – delle Azioni Speciali, nei limiti di legge e di compatibilità.

#### ARTICOLO 7

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### ARTICOLO 8

- 8.1 Il socio può recedere nei casi inderogabili previsti dalla legge.
- 8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.
- 8.3 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

### TITOLO IV

#### OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

#### ARTICOLO 9

- 9.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia.
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione

eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.
- 9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 9.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 9.8 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

## ARTICOLO 10

- 10.1 Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione ("**AIM Italia**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("Disciplina sulla Trasparenza") prevista dalla normativa comunitaria, dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**").
- 10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM

Italia o diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

- 10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

## **TITOLO V ASSEMBLEA**

### **ARTICOLO 11**

- 11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF Milano Finanza o Milano Finanza o Italia Oggi o Corriere della Sera.
- 11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia o in altri Stati Membri dell'Unione Europea.
- 11.4 Il potere di convocare l'Assemblea è attribuito, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, all'Amministratore Delegato.
- 11.5 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
- 11.6 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del codice civile, necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni, nonché le deliberazioni delle assemblee speciali previste dal presente statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge.

## ARTICOLO 12

- 12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

## ARTICOLO 13

- 13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

## ARTICOLO 14

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.
- 14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

## ARTICOLO 15

- 15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 15.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni emesse dalla Società e, pertanto, anche alle Azioni Riscattabili, alle Azioni a Voto Plurimo e, limitatamente alle Assemblee convocate al fine di deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d), che precede, alle Azioni Speciali e non il mero numero delle azioni. Le assemblee speciali sono regolarmente costituite e deliberano con le ordinarie maggioranze di legge.
- 15.3 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alle

negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia, fermo restando che in tal caso l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che nel caso in cui il consiglio di amministrazione deliberi di sottoporre all'assemblea operazioni di maggiore rilevanza in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, il compimento di tali operazioni può essere autorizzato dall'assemblea sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

## TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLO 16

- 16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 12 membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione, e nomina gli amministratori, restando inteso che, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d) che precede, 3 amministratori saranno in ogni caso nominati dall'assemblea su designazione congiunta dei soci titolari di Azioni Speciali.
- 16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 16.4 In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, per qualsivoglia causa, e purché rimanga in carica la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si procederà all'immediata sostituzione dell'amministratore

cessato/degli amministratori cessati mediante la nomina di un nuovo/i amministratore/i, restando inteso che, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d) che precede, nel caso in cui l'amministratore cessato/gli amministratori cessati fosse/fossero stato/i nominato/i su designazione da parte dei soci titolari di Azioni Speciali, il/i nuovo/i amministratore/i sarà/saranno nominato/i su designazione dei soci titolari di Azioni Speciali.

- 16.5 Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione e almeno 2 (due) amministratori, si intenderà dimissionario e quindi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, o in caso di loro inattività dal Collegio Sindacale, l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 17

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente. L'Amministratore Delegato sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 17.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
- 17.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

#### ARTICOLO 18

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### ARTICOLO 19

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

#### ARTICOLO 20

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### ARTICOLO 21

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

21.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

#### ARTICOLO 22

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

22.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

#### ARTICOLO 23

- 23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 23.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

#### ARTICOLO 24

- 24.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

### TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### ARTICOLO 25

- 25.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 25.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 25.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### ARTICOLO 26

- 26.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 26.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.



**TITOLO VIII  
BILANCIO ED UTILI**

**ARTICOLO 27**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

**ARTICOLO 28**

28.1 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, può essere ripartito tra i soci o altrimenti destinato secondo quanto deliberato dall'assemblea. Le Azioni Speciali sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili.

**TITOLO IX  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 29**

29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

**TITOLO X  
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

**ARTICOLO 30**

30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

30.2 Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le previsioni del presente statuto inerenti le Azioni Speciali non troveranno più applicazione, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese di una versione conseguentemente aggiornata dello statuto con l'eliminazione di tali previsioni.



**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

ARTICOLO 1.

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata: "Innova Italy 1 S.p.A." (la "Società")

ARTICOLO 2.

- 2.1 La Società ha sede legale in Milano.

ARTICOLO 3.

- 3.1 La durata della Società è fissata sino al (i) 31 dicembre 2018 ovvero se anteriore (ii) sino alla scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Quotazione"), fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata fino allo scadere del 6° (sesto) mese successivo a tale data. In caso di proroga automatica della durata della Società, sarà cura dei rappresentanti legali dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.

**TITOLO II**  
**OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

ARTICOLO 4.

- 4.1 La Società ha per oggetto :
- a. la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e/o di altre forme di potenziale aggregazione con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, fusione, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi incluso sottoscrizione di aumenti di capitale e compravendita) di partecipazioni nell'impresa selezionata e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l'"Operazione Rilevante");
  - b. la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

L'Operazione Rilevante potrà essere realizzata solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale in modo tale che lo stesso preveda, oltre all'attività di amministrazione e

gestione di partecipazioni, anche lo svolgimento dell'attività di impresa dell'impresa individuata per l'aggregazione.

- 4.2 La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

### TITOLO III

#### CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO

##### ARTICOLO 5.

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 10.256.250,00 ed è diviso in n. 10.000.000 Azioni Ordinarie e n. 200.000 Azioni Speciali, senza indicazione del valore nominale.
- 5.2 L'Assemblea straordinaria del 10 ottobre 2016 ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 291.650, mediante emissione di massime numero 2.916.500 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant *Innova Italy 1 S.p.A.*", in conformità al relativo regolamento, entro 5 (cinque) anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- 5.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.
- 5.6 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate su conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

## ARTICOLO 6.

- 6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali ed i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").
- 6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.
- 6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.
- 6.4 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:
- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, in caso di mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'articolo 3, fatto salvo il trasferimento per successione *mortis causa* (nel qual caso i successori, eredi o aventi causa potranno trasferire le Azioni Speciali da loro detenute esclusivamente ad altri soci che siano già titolari di Azioni Speciali). Per "trasferimento" s'intende qualsivoglia operazione o transazione per atto tra vivi, a titolo oneroso od a titolo gratuito (inclusi, in via meramente esemplificativa, la permuta, il conferimento in società, la fusione, la scissione, la liquidazione di un soggetto, il trasferimento d'azienda, la donazione, il trasferimento fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, anche solo transitoriamente o a titolo fiduciario, il risultato del trasferimento a terzi, della proprietà o di altro diritto su tutta o parte della partecipazione nelle Azioni Speciali detenuta da uno dei soci o in forza dei quali si consegua, sia pure solo transitoriamente o a titolo fiduciario, il risultato del trasferimento a terzi dei diritti inerenti la partecipazione detenuta da un socio;
  - (b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
  - (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
  - (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 29.2;
  - (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni

ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:

(i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante e decorsi 7 (sette) giorni di borsa aperta dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

(ii) (A) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria;

(B) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

(C) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

(iii) nella misura di n. 200.000 Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui, prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, si verifichi una delle seguenti circostanze: (a) anche solo uno degli amministratori esecutivi non indipendenti in carica alla data di efficacia del presente Statuto sia revocato dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, non venga rinominato in assenza di gravi violazioni, da parte dell'amministratore non rinominato, di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza ovvero (b) sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 16.1.

Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A), (B) e (C), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

- 6.5 In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

#### ARTICOLO 7.

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 7.3 In virtù della particolare natura della Società e del suo oggetto sociale, una somma corrispondente al 100% di quanto incassato dalla stessa in virtù della sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 10 ottobre 2016, è depositata su uno o più conti correnti vincolati intestati alla Società (indistintamente, il "Conto Corrente Vincolato"). Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7.4, le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate previa autorizzazione degli organi sociali sotto indicati esclusivamente:
- (i) ai fini dell'Operazione Rilevante;
  - (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società;
  - (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8;
  - (iv) in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.

L'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea per le finalità sub (i), (ii) e (iv) e alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per la finalità sub (iii).

- 7.4 Si precisa che il 100% degli interessi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società.

#### ARTICOLO 8.

- 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.
- 8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.3.
- 8.3 Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.
- 8.4 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

#### TITOLO IV

##### OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

#### ARTICOLO 9.

- 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la



sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.
- 9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 9.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana. Gli onorari dei membri del *Panel* sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 9.8 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

#### ARTICOLO 10.

- 10.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento AIM Italia"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione

delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.

- 10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

## TITOLO V

### ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 11.

- 11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza.
- 11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 11.4 Il potere di convocare l'Assemblea è attribuito, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, all'Amministratore Delegato.
- 11.5 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

- 11.6 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali. All'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciale sono attribuite, oltre alle competenze previste per legge, anche quelle inerenti alla presentazione all'Assemblea ordinaria della proposta di nomina dei componenti degli organi sociali.

#### ARTICOLO 12.

- 12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

#### ARTICOLO 13.

- 13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

#### ARTICOLO 14.

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.
- 14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

#### ARTICOLO 15.

- 15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l'Operazione Rilevante anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o operazioni di conferimento, salvo il caso in cui non sussista la competenza

dell'Assemblea straordinaria; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato per le finalità indicate nel precedente articolo 7.3 e (iii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario (con esclusione dei finanziamenti soci), fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

- 15.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.
- 15.3 Le deliberazioni dell'Assemblea che approvino (i) l'Operazione Rilevante e (ii) la modifica dell'oggetto sociale della Società per dar corso all'Operazione Rilevante, saranno entrambe risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile sia stato completato mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie. Resta inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie la condizione risolutiva si considererà non avverata.
- 15.4 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche del presente articolo 15 e degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.3 e 6.4, 7.3 e 21.1 del presente Statuto nonché delle caratteristiche dei Warrant previste dai relativi regolamenti richiamati dal precedente articolo 5 sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.
- 15.5 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che nel caso in cui il consiglio di amministrazione deliberi di sottoporre all'assemblea operazioni di maggiore rilevanza in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, il compimento di tali operazioni può essere autorizzato dall'assemblea sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

**TITOLO VI**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ARTICOLO 16.**

- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 7 (sette) consiglieri, di cui almeno due dovranno essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (gli "Amministratori Indipendenti").
- 16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 16.4 Fermo restando quanto previsto all'articolo 6.4, lett. (e) sub (iii), se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, dei 5 (cinque) membri non indipendenti del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.

**ARTICOLO 17.**

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente. L'Amministratore Delegato sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 17.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
- 17.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

**ARTICOLO 18.**

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### ARTICOLO 19.

- 19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

#### ARTICOLO 20.

- 20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### ARTICOLO 21.

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti al precedente articolo 15.1.
- 21.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali fra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in

caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

#### ARTICOLO 22.

- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
- 22.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

#### ARTICOLO 23.

- 23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 23.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

#### ARTICOLO 24.

- 24.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

### TITOLO VII

#### COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### ARTICOLO 25.

- 25.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

- 25.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 25.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### ARTICOLO 26.

- 26.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 26.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

### TITOLO VIII

#### BILANCIO ED UTILI

#### ARTICOLO 27.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

- 27.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

#### ARTICOLO 28.

- 28.1 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali. Le Azioni Speciali sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili.



## TITOLO IX

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### ARTICOLO 29.

- 29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
- 29.2 Il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:
- (a) *in primis*, ai soci titolari di Azioni Ordinarie fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pari ad Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna;
  - (b) per il residuo, ai soci titolari di Azioni Speciali fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Speciali pari ad Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna; e
  - (c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

## TITOLO X

### DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

#### ARTICOLO 30.

- 30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

